

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA

Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 707 del 19 febbraio 2024

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto. DGR n. 865 del 11 luglio 2023. Integrazione al decreto repertorio n. 677 del 09 febbraio 2024 di finanziabilità delle domande presentate nell'ambito dell'Intervento SRE03 "Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura" e interventi collegati SRD15.2.

Il Dirigente

decreta

1. di approvare l'integrazione per l'Intervento SRE03 "Avvio di nuove imprese connesse alla selvicoltura" l'elenco della domanda ammissibile per l'importo di spesa ammessa e relativo contributo indicato in corrispondenza della domanda, e sulla scorta delle disponibilità finanziarie di cui alla deliberazione regionale n. 1598/2023, di individuare la domanda riportata nell'elenco medesimo finanziabile (Allegato A);
2. di definire l'importo complessivo di contributo integrato per l'intervento SRE03 e interventi collegati SRD15.2, in 59.204,07 euro, di cui 40.000,00 euro relativi al premio di avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura e 19.204,07 euro per l'intervento collegato SRD15.2;
3. di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste i codici SIAN-COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti in SIAN;
4. di pubblicare il presente decreto:
 - per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 19 dicembre 2017 e s.m.i. allegato B;
 - nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Il Dirigente Luca Furegon